SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2002.

Inserimento degli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., delle Poste italiane S.p.a. e della Fondazione Enasarco nel Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale dei «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152 «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1991 sono stati individuati come facenti parte del Sistema statistico nazionale gli uffici di statistica dell'Ente Ferrovie dello Stato, dell'Ente nazionale energia elettrica e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco) e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1996 è stato individuato come facente parte del predetto Sistema l'ufficio di statistica dell'Ente Poste italiane;

Considerato che i predetti enti hanno assunto la natura giuridica di soggetti privati per effetto, rispettivamente, della delibera CIPE 12 agosto 1992; del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 259; del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e della delibera CIPE 18 dicembre 1997;

Considerato, altresì, che l'art. 2, lettera *f),* della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000 affida alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale in precedenza svolte dall'Ente nazionale energia elettrica S.p.a., il compito di assicurare «la raccolta dei dati statistici di produzione e consumo dell'intero settore elettrico nazionale»;

Ritenuto che le funzioni e i servizi svolti da Ferrovie dello Stato S.p.a, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., da Poste italiane S.p.a. e dalla Fondazione Enasarco, anche nella nuova configurazione assunta, restano di interesse pubblico e che le attività statistiche da essi espletate sono comunque essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale;

Ritenuto che, ai fini della completezza e dell'imparzialità dell'informazione statistica, costituisce interesse pubblico assicurare il mantenimento, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, del patrimonio informativo derivante dall'attività dei soggetti indicati;

Verificata la volontà dei soggetti interessati di continuare a far parte del Sistan;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;

Su proposta del Presidente dell'istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Decreta:

1. Gli uffici di statistica delle Ferrovie dello Stato S.p.a., del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., delle Poste italiane S.p.a. e della Fondazione Enasarco fanno parte del Sistema statistico nazionale.

Roma, 12 marzo 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 214

02A05872

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 maggio 2002.

Revoca della somma di euro 27.399,86 di cui all'ordinanza n. 988 del 20 maggio 1987, recante interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Calabria. (Ordinanza n. 3204).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 988 del 20 maggio 1987, con la quale, all'art. 1, è stato disposto il finanziamento complessivo di lire 7.100 milioni (euro 3.666.843,98) per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Calabria e in particolare la somma di lire 1.000 milioni (euro 516.456,90) a favore del comune di Cetraro in provincia di Cosenza;

Vista la nota n. 11251 del 12 dicembre 2001, con la quale il comune di Cetraro ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi da cui risulta una economia di bilancio di L. 53.053.535 (euro 27.399,86);

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul pertinente capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di euro 27.399,86 assegnata al comune di Cetraro con ordinanza n. 988 del 20 maggio 1987.

2. La somma di cui al comma 1 sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A05969

ORDINANZA 8 maggio 2002.

Revoca della somma di euro 12.416,17 di cui all'ordinanza n. 2480 del 19 novembre 1996, recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Pesaro-Urbino, e dei giorni 8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 che hanno colpito la provincia di Brindisi. (Ordinanza n. 3205).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate

in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2480 del 19 novembre 1996, con la quale, agli articoli 2, 4 e 5, è stato disposto il finanziamento complessivo di L. 4.110.000.000 (€ 2.122.637,85) a favore della regione Marche per la provincia di Pesaro-Urbino;

Vista la nota n. 2516 del 7 maggio 2001 con la quale la regione Marche comunica lo stato di attuazione degli interventi da cui risulta una economia di bilancio di L. 24.041.065 (€ 12.416,17);

Considerato che tale somma risulta completamente erogata alla regione Marche;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di € 12.416,17 assegnata alla regione Marche, con l'ordinanza n. 2480 del 19 novembre 1996.

2. La somma di cui al comma 1 dovrà essere versata dalla regione Marche, sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante versamento al conto corrente postale n. 31617004 intestato alla Tesoreria centrale dello Stato, riportando nello apposito spazio per la causale la seguente dicitura «Somma da accreditare sul conto corrente n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per l'applicazione dell'art. 6-*bis* del decreto-legge n. 343/2001».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A05970

ORDINANZA 8 maggio 2002.

Revoca della somma di euro 66.964,31 di cui all'ordinanza n. 2239 del 18 marzo 1992, recante interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti ai nubifragi abbattutisi nei mesi di ottobre e novembre 1991 sulla regione Piemonte. (Ordinanza n. 3206).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2239 del 18 marzo 1992, con la quale, all'art. 1, è stato disposto il finanziamento complessivo di lire 7.000 milioni (€ 3.615.198,29) a favore della prefettura di Novara e in particolare la somma complessiva di lire 1.280 milioni (€ 661.064,83) per interventi nei comuni: Arizzano, Armeno, Bee, Cannobio, Cossogno, Gravellona Toce, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio, Ornavasso, Premeno, Trarego Viggiona, Vignone;

Vista la nota n. 1150/III Sett. del 31 maggio 2001, con la quale la prefettura di Novara ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi da cui risulta una economia di bilancio per complessive L. 129.660.980 (€ 66.964,31);

Considerato che la suddetta economia risulta erogata per L. 30.696.190 (€ 15.853,26) alla prefettura di Novara e per L. 98.964.790 (€ 51.111,05) risulta tuttora disponibile sul pertinente capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di € 66.964,31 assegnata alla prefettura di Novara con ordinanza n. 2239 del 18 marzo 1992.

2. La somma parziale di € 15.853,26 è versata dalla prefettura di Novara sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante versamento al conto corrente postale n. 31617004 intestato alla Tesoreria centrale dello Stato, riportando nello apposito spazio per la causale la seguente dicitura «Somma da accreditare sul conto corrente n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per l'applicazione dell'art. 6-*bis* del decreto-legge n. 343/2001».

3. La somma complessiva di cui al comma 1 sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A05971

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 marzo 2002.

Annullamento del decreto direttoriale del 30 maggio 2001, n. 29953, e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana, unità di Milano. (Decreto n. 30812).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 30 maggio 2001, n. 29953, con il quale è stato autorizzato per la S.p.a. M-I Italiana, con sede ed unità in Milano, il trattamento di integrazione salariale in favore di dieci dipendenti dalla predetta società, per il periodo dal 2 aprile 2001 al 1° aprile 2002, secondo le modalità previste dall'accordo stipulato tra l'impresa e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 marzo 2001;

Visto il verbale di accordo stipulato in data 23 ottobre 2001, nel quale le parti hanno convenuto, con le stesse modalità di riduzione dell'orario di lavoro concordate nel precedente accordo del 22 marzo 2001, di estendere il predetto contratto di solidarietà anche a cinque unità lavorative non coinvolte nel medesimo in quanto, all'epoca, operanti all'estero (quattro tecnici fanghisti) e in aspettativa (un tecnico fanghista), per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 1° aprile 2002;

Vista la nota aziendale del 26 ottobre 2001, con la quale la citata società, richiede l'estensione del suddetto contratto di solidarietà anche a tali figure professionali;

Vista la nota aziendale del 20 febbraio 2001, con la quale, a seguito della ripresa dell'attività di alcuni impianti, viene comunicata la sospensione del contratto di solidarietà in essere dal 2 aprile 2001, che, pertanto, sospende i suoi effetti a partire dal 25 febbraio 2002;

Ritenuto, pertanto, di annullare il suddetto decreto direttoriale del 30 maggio 2001, n. 29953, limitatamente al periodo dal 25 febbraio 2002 al 1° aprile 2002 e di autorizzare l'estensione del contratto di solidarietà in favore di cinque unità lavorative, per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 24 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate il decreto direttoriale del 30 maggio 2001, n. 29953, è annullato limitatamente al periodo dal 25 febbraio 2002 al 1° aprile 2002.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 24 febbraio 2002, con le stesse modalità previste nell'accordo del 22 marzo 2001 ed indicate nel provvedimento direttoriale del 30 maggio 2001, n. 29953, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di cinque unità lavorative dipendenti dalla S.p.a. M-I Italiana, con sede in Milano ed unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05004

DECRETO 18 marzo 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore della S.p.a. Saiwa, unità di Capriata d'Orba, Genova e Locate di Triulzi. (Decreto n. 30853).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2003, dalla ditta S.p.a. Saiwa;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2003, della ditta S.p.a. Saiwa, con sede in Genova, unità di Capriata d'Orba (Alessandria), Genova e Locate di Triulzi (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002

Il Ministro: MARONI

02A05040

DECRETO 18 marzo 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore della S.p.a. Italora, unità di Binasco, Casarile e Vernate. (Decreto n. 30854).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 novembre 2001 al 18 novembre 2002, dalla ditta S.p.a. Italora;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 19 novembre 2001 al 18 novembre 2002, della ditta S.p.a Italora con sede in Binasco - (Milano), unità di Binasco (Milano), Casarile (Milano) e Vernate (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002

Il Ministro: MARONI

02A05041

DECRETO 18 marzo 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore della S.p.a. Lagostina, unità di Maltignano. (Decreto n. 30855).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale per cessazione di attività presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002, dalla ditta Lagostina S.p.a.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 2001 al 30 novembre 2002, della ditta Lagostina S.p.a. con sede in Omegna (Verbania), unità di Maltignano (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002

Il Ministro: MARONI

02A05042

DECRETO 18 marzo 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore della S.p.a. L & T, unità di Ronchis e San Giorgio di Nogaro. (Decreto n. 30856).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2002, dalla ditta L & T S.p.a.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2002, della ditta L & T S.p.a. con sede in Venezia, unità di San Giorgio di Nogaro (Udine), via Fermi n. 20, S. Giorgio di Nogaro (Udine), via Fermi n. 49 e di Ronchis (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002

Il Ministro: MARONI

02A05043

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 gennaio 2002.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2001/2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 relativi all'istituzione di un regime di finanziamento comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, che stabilisce l'assegnazione annuale da parte della Commissione UE a ciascuno Stato membro di una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto, tra l'altro, anche degli obiettivi di detto regime;

Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;

Vista la decisione della Commissione UE 2001/666/CE del 21 agosto 2001 che fissa una ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2001/2002;

Visto il proprio decreto 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, recante le norme di attuazione dei suddetti regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

Considerato che, in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, occorre stabilire una analoga ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dei 15.910 ettari e dei 116,571 milioni di euro assegnati all'Italia con la citata decisione della Commissione UE 2001/666/CE del 21 agosto 2001;

Considerato il parere espresso in sede di coordinamento tecnico dalle regioni e dalle province autonome a ripartire detta superficie per il 40% sulla base dell'incidenza della superficie regionale destinata alla produzione di V.Q.P.R.D. rispetto al totale nazionale e per il rimanente 60% sulla base dell'incidenza della superficie viticola regionale destinata alla produzione di vino da tavola rispetto al totale nazionale, così come risultante dall'inventario del potenziale produttivo viticolo aggiornato alla data del 1° settembre 1999;

Considerato che i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono estremamente differenziati nell'ambito del territorio italiano;

Considerata l'opportunità di consentire alle regioni e alle province autonome di poter fissare importi differenziati, anche forfettari, all'interno del territorio di competenza, per consentire ai produttori di poter beneficiare di un aiuto che può corrispondere al massimo al 50% e al 75% delle spese ammissibili rispettivamente nelle regioni fuori obiettivo 1 e nelle regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che le regioni e le province autonome dovranno tener conto dei suddetti parametri nell'attuazione delle misure di cui trattasi;

Considerato necessario garantire la completa utilizzazione delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la citata decisione della Commissione UE 2001/666/CE del 21 agosto 2001, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 4 del citato regolamento CE n. 1227/2000;

Ritenuto, pertanto, necessario prevedere una rimodulazione della disponibilità finanziaria e degli ettari assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, qualora non vengano raggiunti i livelli di spesa e di ettari assegnati con il presente provvedimento;

Considerato il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 17 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse finanziarie e gli ettari assegnati all'Italia con decisione della Commissione UE 2001/666/CE del 21 agosto 2001 ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2001/2002, sulla base delle indicazioni contenute in premessa, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come riportato in allegato.

Art. 2.

Qualora, per la campagna 2001/2002, le spese sostenute e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, eccedano le risorse finanziarie e gli ettari assegnati alla stessa regione e provincia autonoma, ai sensi del presente provvedimento, tali spese ed ettari son compensati con quelli di altre regioni e province autonome, proporzionalmente all'entità delle richieste avanzate.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) emana le opportune modalità di presentazione degli elenchi di liquidazione, da parte delle regioni e province autonome, e comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali gli importi effettivamente liquidati.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 66

ALLEGATO

	Superficie VQPRD	Superficie vini da tavola	Ripartizione ettari	Ripartizione euro
Valle d'Aosta	146,3074	462,3892	12	87.923,00
Piemonte	39.752,5600	13.250,8500	1.198	8.777.628,00
Liguria	645,3546	4.180,9265	91	666.748,00
Lombardia	17.905,8800	6.636,6800	552	4.044.450,00
Bolzano	4.932,0000	—	119	871.902,00
Trento	7.479,0000	1.721,0000	211	1.545.976,00
Friuli-Venezia Giulia	13.919,7600	5.577,9900	437	3.201.856,00
Veneto	33.902,0000	39.500,0000	1.531	11.217.486,00
Emilia-Romagna	23.088,6400	39.016,3000	1.262	9.246.549,00
Toscana	33.094,0000	31.346,0000	1.364	9.993.893,00
Marche	9.314,0000	12.421,0000	449	3.289.779,00
Umbria	5.670,0000	10.144,4000	320	2.344.609,00
Lazio	15.584,8500	29.363,3700	906	6.638.172,00
Abruzzo	13.736,0000	21.950,0000	728	5.333.984,00
Molise	1.000,0000	7.381,0000	157	1.150.323,00
Campania	4.131,3200	32.233,7600	682	4.996.947,00
Puglia	19.910,0000	91.160,0000	2.127	15.584.319,00
Basilicata	1.773,5000	7.269,5000	174	1.274.881,00
Calabria	—	18.519,0000	334	2.447.185,00
Sicilia	9.532,0000	126.889,0000	2.521	18.471.118,00
Sardegna	8.300,0000	29.600,0000	735	5.385.272,00
TOTALE . . .	263.817,1720	528.623,1657	15.910	116.571.000,00

02A04788

DECRETO 12 aprile 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certidop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 5 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certidop S.r.l.» con decreto 4 dicembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 dicembre 2001, in attesa della presentazione del piano di controllo predisposto per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana» da parte dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», designato dal Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana con nota del 15 novembre 2001;

Considerato che la peculiarità del processo produttivo del formaggio DOP «Mozzarella di Bufala Campana» non ha consentito all'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.» la predisposizione del piano di controllo entro il termine sopra indicato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta proroga e il differimento della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certidop S.r.l.», con sede in San Nicola la Strada (Caserta), viale Carlo III n. 128, con decreto 4 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 5 dicembre 2001, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 14 aprile 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 dicembre 1998.

Art. 3.

La presente proroga cessa a decorrere dalla data del provvedimento autorizzatorio con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.» viene autorizzato ad effettuare i controlli sulla DOP «Mozzarella di Bufala Campana».

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A04791

DECRETO 17 aprile 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valcalepio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976, con il quale è stata nconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela «Moscato di Scanzo», intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Moscato di Scanzo», già sottozona autonoma ricompresa nella denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio» riconosciuta con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976 e successive modifiche;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Moscato di Scanzo» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2001;

Ritenuto pertanto necessario dover adeguare, a seguito del predetto riconoscimento, il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valcalepio» di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1976, e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «VALCALEPIO»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valcalepio», è riservata ai vini rosso, bianco e Moscato passito che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Valcalepio» rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni:

Cabernet sauvignon, dal 25 al 60%;

Merlot, per la rimanente parte.

Il vino «Valcalepio» bianco deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni:

Pinot bianco e Chardonnay, dal 55 all'80%;

Pinot grigio, per la rimanente parte.

Il vino «Valcalepio» Moscato passito deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Moscato di Scanzo o Moscato.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Valcalepio» devono essere prodotte all'interno della zona così delimitata:

partendo dalla foce del torrente Rino sul lago d'Iseo, in comune di Predore, la linea di delimitazione risale il torrente stesso sino a incontrare la mulattiera per I Vasti, che segue in direzione ovest, sino alla valle Duago, toccando successivamente le quote 340, 504 e 501. Prosegue quindi per il sentiero a mezzacosta, sino a incontrare il confine amministrativo dei comuni di Sarnico e Predore. Prosegue su detto sentiero sino alla valle della Canola e poi, dopo aver risalito per breve tratto la valle stessa sino alla curva di livello di quota 225, segue la curva stessa sino a incontrare il sentiero per La Forcella in vicinanza del villaggio Holiday. Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero per La Forcella sino a quota 398; indi si identifica con la carreggiabile comunale che, superando il confine amministrativo tra i comuni di Sarnico e Viadanica, raggiunge quota 360. Da questo punto prosegue in direzione nord, sino alla valle Maggiore a quota 333. Piega quindi in direzione sud-est seguendo la carreggiabile per le frazioni Scotti, Riva, Case Rasetti e prosegue quindi fino a incontrare il torrente Guerna in prossimità di quota 308, risale poi il corso del torrente Guerna e passando dalle località Ambrogi Forno e Dumengoni raggiunge la località Segrone Basso. Da questo punto segue il sentiero in direzione ovest sino a incontrare a quota 500 il tornante della strada per i colli di San Fermo, strada

che segue in direzione sud-ovest sino a quota 548, indi segue la carrareccia che, passando per quota 576, località Costa e quota 604, raggiunge rio valle Fienile Biboli. Da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera in direzione Mascherpigna, fino al col Croce, a quota 669, incontra il confine amministrativo tra i comuni di Foresto Sparso e Berzo San Fermo. Segue detto confine sino a campo Alto, indi prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Entratico e Berzo San Fermo e poi tra Entratico e Borgo di Terzo sino al fiume Cherio. Discende lungo detto fiume sino alla confluenza con il torrente Bragazzo. Risale tale torrente sino alla frazione Costa e imbocca quindi il sentiero a mezza costa sopra Redonina, che attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Luzzana e Trescore Balneario prosegue sino alla Madonna del Mirabile passando per quota 482 e la sorgente La Piazzola a quota 412. Dalla Madonna del Mirabile la linea di delimitazione segue la curva di livello a quota 400 sino alla val di Carpan, prosegue in direzione ovest sul sentiero per Sant'Ambrogio e, oltrepassato il confine amministrativo tra il comune di Trescore Balneario e quello di Cenate Sopra, si congiunge con la carrareccia per cascina Zagni. Da qui segue in direzione nord il sentiero che raggiunge la sorgente Cop, indi per quota 620, quota 508, località Plasso e Foppa arriva al fondovalle della val Calchera. Prosegue quindi per il sentiero che, passando per la località Locanda, quota 398 e 454, raggiunge Ca' Pessina quota 537). Da qui percorre il sentiero che, passando per Pian Bianchet, quota 583 e quota 686, attraversa il confine amministrativo tra i comuni di Cenate Sopra e Scanzorosciate e raggiunge quota 502. Da questo punto imbocca in direzione ovest la mulattiera esistente, che percorre attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Scanzorosciate e Nembro sino a raggiungere quota 633. Imbocca in direzione nord-ovest il sentiero sino al ponte sul fiume Serio che segue per tutto il tratto che si identifica con il confine amministrativo tra i comuni di Nembro e Villa al Serio fino a incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Nembro e Alzano Lombardo. Confine che segue in direzione nord sino a quota 378, indi in direzione ovest sino a quota 698, indi in direzione sud sino a incontrare la cascina Frontale. Da questo punto la linea di delimitazione segue la carreggiabile Alzano-Lonno in direzione Mottarello e quindi la strada per Brumano, che segue in direzione nord, fino a quota 559. Segue quindi la mulattiera che, partendo da quota 559, attraversa la valle del Nese e arriva a quota 551. Segue quindi la strada rotabile di nuova costruzione per il monte di Nese fino al bivio per Olera. Da qui prosegue, fino alla località Stocchi, sulla rotabile Olera-Busa. In prossimità della località Stocchi devia lungo il confine amministrativo tra Ponteranica e Alzano Lombardo e prosegue lungo il confine tra Ponteranica e Ranica e quindi lungo il confine tra Ponteranica e Torre Boldone, fino a quota 657 ove imbocca la carreggiabile che porta a Ca' della Maresana. Da questa località segue la mulattiera che, passando per quote 486 e 437 raggiunge il torrente Maria. Risale detto torrente sino in prossimità di quota 558 (Buso della Porta), prosegue lungo il sentiero esistente sino al castello della Moretta, ove prosegue in direzione nord-est sulla carrareccia per Ca' del Latte. Segue quindi il tracciato che, passando per Roccolo e attraversando il confine tra Ponteranica e Sorisole a quota 760, raggiunge successivamente quota 644, località Comunelli, Catene, val di Bareden e poi prosegue lungo la strada della valle fino a via Bolla a quota 524. Da quota 524 la linea di delimitazione prosegue lungo il sentiero che, passando per Morti della Calchera, raggiunge la carrareccia di colle Barbino, che segue fino a quota 432. Da questa quota segue per breve tratto la curva di livello a quota 432 sino al confine amministrativo tra i comuni di Sorisole e Villa d'Almè, ove incontra e segue il sentiero che, passaando per le località Foresto Secondo, Piazzola e cascina Belvedere arriva a Bruntino Alto. Da qui segue il tracciato che raggiunge a quota 368 l'acquedotto di Algua. Si identifica con detto acquedotto fino a località Ventolosa, ove imbocca per breve tratto la strada di valle Brembana fino al bivio per valle Imagna. Prosegue per detta strada fino a incontrare il fiume Brembo e il confine amministrativo tra Almenno San Salvatore e Villa d'Almè. Segue detto confine risalendo il fiume Brembo sino alla confluenza con il torrente Imagna, ove incontra il confine tra Almenno San Salvatore e Ubiale Clanezzo, confine che segue fino a incontrare quello tra Strozza e Ubiale Clanezzo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo da Strozza e Almenno San Salvatore fino a incontrare e seguire la mulattiera esistente per Ca' Madonnina, attraversa il confine tra Almenno San Salvatore e Almenno San Bartolomeo e passa successivamente per le località Ca' Capuricchio, Albelasco, Cageroli e Camutaglio sino a incontrare il confine amministrativo tra Almenno San Bartolomeo e Palazzago. Prosegue quindi su detto confine in direzione sud sino al ponte sul torrente Borgogna, risale il torrente stesso sino al ponte a valle della parrocchiale di Palazzago sulla strada per la frazione Brocchione, indi il tratto del torrente stesso a monte, sino alla mulattiera che a ponente del monte Brocchione raggiunge il sentiero della frazione omonima al monte Valmora. Segue il sentiero suddetto sino al confine amministrativo tra i comuni di Palazzaga e Pontida, indi il confine tra i suddetti comuni sino al confine con il comune di Caprino Bergamasco. Da qui segue il confine fra il suddetto comune e Pontida sino alla strada statale Bergamo-Lecco, indi la suddetta strada verso est sino al monastero di Pontida, poi la strada che dal monastero porta alla frazione Canto e poi la mulattiera da detta frazione verso la cascina Porcile sino al confine amministrativo tra Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII e poi detto confine sino a quello di Carvico. Segue poi il confine tra Carvico e Pontida sino al confine amministrativo di Villa d'Adda indi il confine tra Villa, d'Adda e Pontida sino alla strada Odiago-Villa d'Adda. Segue detta strada sino a Villa d'Adda-Carvico-Brusicco-Gerole Catolari e poi il sentiero che da detta strada porta sino alla frazione Piana. Successivamente segue la strada da tale frazione a Camaitone sino alla strada Villa Gromo-Camozzaglio e poi tale strada sino alla deviazione per la Ca' Rossa. Indi devia per la Ca' Rossa e poi per il sentiero e la carrareccia sino a Mapello. Segue poi la strada Mapello-Ambivere sino al confine con il comune di Palazzago, indi il confine tra Palazzago e Ambivere sino alla strada Val San Martino. La linea di delimitazione prosegue poi sulla strada per Brughiera e Gromlongo sino alla deviazione per la località Baracche. Quindi devia per detta località e segue la strada per San Sosimo-Barzana-Palazzago sino al confine tra Palazzago e Barzana. Segue detto confine sino al confine con il comune di Almenno San Bartolomeo e poi lungo il torrente Lesina sino alla strada comunale Barzara-Almenno San Bartolomeo. Segue detta strada sino alla località Quadrivio e da detta località la carrareccia che, passando a valle del cimitero di Almenno San Bartolomeo, raggiunge il torrente Tornago, che segue sino a incontrare il fiume Brembo. Prosegue quindi lungo il confine amministrativo dei comuni di Almè e Paladina, sino a incontrare il torrente Guisa a quota 281. Da qui prosegue lungo la strada che attraversando Sombreno e passando per quote 277 e 275 e cascina Merleta, arriva a cascina Morlani in prossimità di quota 287. Da qui segue in direzione ovest il confine amministrativo tra i comuni di Valbrembo e Mozzo sino a quota 257. Da questo punto prosegue in direzione sud lungo la strada, che passando per quota 254, attraversando il centro di Mozzo e passando per quota 251, arriva alla ferrovia Bergamo-Ponte San Pietro. Prosegue in direzione ovest lungo detta ferrovia sino alla stazione di Bergamo a quota 248. Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la sede ferroviaria in disarmo (segnata con lineette nere) della ferrovia valle Seriana che, passando per quote 261, 269 e 278 raggiunge il confine amministrativo tra i comuni di Torre Boldone e Ranica. Da qui prosegue lungo detto confine sino a incontrare la roggia Guidana da dove prosegue lungo il confine tra i comuni di Ranica e Gorle sino a incontrare il fiume Serio. Prosegue quindi in direzione nord-est lungo la nuova strada per Scanzorosciate, sino a incontrare la roggia Borgogna, che segue in direzione sud-est passando per quote 257 e 250. Raggiunge la strada di circonvallazione sino alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola. Da questa punto la linea di delimitazione segue la strada statale n. 42 in direzione ovest sino a incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Albano Sant'Alessandro e Pedrengo. Segue quindi per breve tratto detto confine in direzione sud, sino a incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia, prosegue lunga detta ferrovia in direzione ovest sino a incontrare la strada di Comonte. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo la suddetta strada in direzione sud passando per quota 246 e località Comonte. Arriva a incontrare la strada per Brusaporto e Bagnatica all'altezza del km 7. Prosegue in direzione sud-est lungo detta strada passando per quota 232, Brusaporto, quota 223 e Bagnatica sino a incontrare a quota 217 la strada per Montello. Prosegue in direzione nord-est lungo la strada per Montello e, passando per quota 222, arriva a incrociare la ferrovia Bergamo-Brescia. Segue detta ferrovia in direzione sud-est passando per quota 228 e 227 sino a incontrare il fiume Cherio (quota 226). Prosegue in direzione sud lungo il fiume Cherio fino a incontrare l'autostrada Bergamo-Brescia. Prosegue quindi lungo detta autostrada in direzione sud-est fino a incontrare la ferrovia Bergamo-Brescia all'altezza di quota 201. Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione sud-est lungo la linea ferroviaria Bergamo-Brescia sino a incontrare il confine tra le province di Bergamo e di Brescia. Da questo punto prosegue in direzione nord lungo il suddetto confine sino al ponte sul fiume Oglio nel comune di Sarnico in prossimità di quota 188. Da qui segue in direzione est la riva bergamasca del lago d'Isea, sino ad arrivare alla foce del torrente Rino in comune di Predore, da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Dall'area sopra descritta sono escluse le seguenti due zone:

1) dal cimitero di Palazzago si segue la strada per la frazione Brocchione proseguendo sino al ponte da cui si diparte la mulattiera per il monte Picco che si percorre sino a detto monte; si imbocca quindi il sentiero sino alla cascina Posvolta, quindi la mulattiera sino alla frazione Montebello, il tratto verso valle del torrente Borgogna sino al confine tra Barzana e Palazzago che si segue sino a quello con Almenno San Bartolomeo poi a monte si segue il torrente Lesina sino alla frazione Carosso e al cimitero di Palazzago;

2) dal confine tra i comuni di Mapello e Ambivere si segue la strada che collega i due detti centri abitati sino al confine tra Ambivere e Palazzago, quindi il confine di detti comuni fino alla località Baracchino, indi la strada per Brughiera Gromlongo-Cerchiera e quella della valle San Martino sino al monastero di Pontida; si imbocca la strada per la frazione Canto sino a quota 357, poi il sentiero e la carrareccia sulla dorsale tra la valle San Martino e la val di Gerra sino alla strada per la frazione Canto; successivamente si percorre la strada medesima sino a detta frazione e poi la mulattiera dalla frazione Canto verso cascina Porcile, poi si segue il confine amministrativo tra i comuni di Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII prima e tra Mapello e Ambivere poi sino alla strada Mapello-Ambivere.

Resta pertanto incluso l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Villongo, Credaro, Gandosso, Cenate Sotto, Carobbio degli Angeli, San Paolo d'Argon, Torre de' Roveri, Villa di Serio, Ranica, Entratico e parte di quelli di: Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Foresto Sparso, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Telgate, Bolgare, Chiuduno, Gorlago, Zandobbio, Trescore Baineario, Luzzana, Cenate Sopra, Costa Mezzate, Montello, Bagnatica, Brusaparto, Seriate, Albano Sant'Alessandro, Scanzorosciate, Nembro, Alzano Lombardo, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa d'Almè, Paladina, Valbrembo, Mozzo, Curno, Palazzago, Pontida, Barzana, Mapello, Villa d'Adda, Carvico e Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Valcalepio» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi idonei unicamente i terreni pedecollinari e collinari di buona esposizione, di natura preminentemente silicio-argillosa. Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo-valle, quelli umidi nonché quelli a quote superiori ai 500 metri s.l.m. per le uve Merlot e Cabernet sauvignon e a metri 600 s.l.m. per le uve Pinot bianco, Chardonnay e Pinot grigio.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 100 per il vino «Valcalepio» rosso, q.li 90 per il «Valcalepio» bianco, q.li 65 per il «Valcalepio» Moscato passito.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale dei vigneti non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Lombardia può modificare dette rese ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11% ai tipi rosso e bianco e del 12% al tipo rosso «riserva».

Le uve destinate alla vinificazione della tipologie Moscato passito, prima dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5%.

Ai fini della vinificazione le stesse uve devono essere sottoposte ad appassimento in pianta o dopo la raccolta, con sistemi tradizionali in ambienti adatti. Il periodo di appassimento delle uve non può essere inferiore a ventuno giorni e, comunque, anche oltre tale limite, il periodo deve essere protratto sino ad assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 17%.

Ai fini della vinificazione della tipologia del vino «Valcalepio» Moscato passito integrabile con il nome di uno dei comuni di cui al successivo art. 7, comma 7, le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i tipi rosso e bianco e al 40% per il tipo Moscato passito.

Il vino «Valcalepio» rosso prima dell'immissione al consumo deve subire un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a decorrere dal 1º novembre successivo alla vendemmia con una permanenza in fusti di legno di almeno tre mesi.

Il vino «Valcalepio» rosso con almeno tre anni di invecchiamento di cui almeno uno in botti di rovere può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1º novembre successivo alla vendemmia.

Il vino «Valcalepio» Moscato passito non può essere immesso al consumo prima del 12 maggio del secondo anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

I vini «Valcalepio» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso:

colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi tendenti al granato;

odore: profumo etereo, intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille;

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

Moscato passito:

colore: rosso rubino più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi granati;

odore: delicato, intenso, persistente, caratteristico;

sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% di cui almeno 15% svolto; il contenuto di zuccheri residui deve essere compreso fra 30 e 80 g/l;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il vino «Valcalepio» rosso «riserva» ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 e sottoposto all'invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Valcalepio» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

Per i vini «Valcalepio» rosso, rosso riserva e bianco è consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Per indicare il vino Moscato passito ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione della denominazione di origine controllata «Valcalepio» dovrà essere utilizzata in etichetta esclusivamente la dizione Moscato passito.

La dizione «Valcalepio» Moscato passito può essere integrata dai nomi dei seguenti comuni: Gandosso, Grumello del Monte, Cenate Sotto, Torre de' Roveri, Albano Sant'Alessandro e Carobbio degli Angeli solo per indicare i vini della stessa tipologia ottenuti con uve ivi prodotte.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine di origine controllata «Valcalepio» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I contenitori di capacità non superiore a litri 5 contenenti i vini «Valcalepio» di cui al presente disciplinare di produzione debbono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio; pertanto, dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di tipo bordolese o borgognona per il vino rosso e di tipo bordolese o renana per il vino bianco. Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, per capacità non superiori ai 250 ml.

Per il tipo Moscato passito sono obbligatorie bottiglie di vetro scuro di capacità non superiore ai 750 ml.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Valcalepio», vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

02A04787

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 aprile 2002.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 147 del 7 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2002;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 9 aprile 2002, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Friuli-Venezia Giulia

SPM Engineering S.r.l., viale della Repubblica, 3 - 33080 Fiume Veneto (Pordenone).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.10 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 0434-959787, e-mail: info@spmengineering.it, fax 0434-957386, sito Internet www. spmengineering.it

Liguria

GEA - Generale elettronica e automazione S.r.l., via Caffaro, 2A/12 - 16124 Genova.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 33.30 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo di processi industriali.

Punto di primo contatto: tel. 010-659661, e-mail pestalozza@gea-automotive.com, fax 010-65966311, sito Internet www.gea-automotive.com

Lombardia

Deimo S.p.a., via IX, 137 - 25125 Villaggio Sereno (Brescia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 33.20 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto: tel. 030-3462811, e-mail: giulia@deimo.it, fax 030-3462896, sito Internet www.deimo.it

Salmoiraghi S.p.a., via G.B. Stucchi, 66 - 20052 Monza (Milano).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici;

28.11 Fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture;

72 Informatica e attività connesse.

Punto di primo contatto: tel. 039-20696227, e-mail: salmoiraghi@salmoiraghi-spa-monza.com, fax 039-20696279, sito Internet www.salmoiraghi-spa-monza.com

Abruzzo

G & A Engineering S.r.l.

Località Miole, s.n.c. - 67063 Oricola (L'Aquila).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

32.20.2 Fabbricazione apparecchi elettrici ed elettronici;

73.10.C Ricerca e sviluppo nel campo della fisica;

73.10.G Ricerca e sviluppo nel campo dell'ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 0863-909003, e-mail antonio@pontetti.com, fax 0863-907616, sito Internet www.gaengineering.com

Campania

Centro diagnostico Sanciro S.r.l., via Libertà, 270 - 80055 Portici (Napoli).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10.D Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica;

73.10.E Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia;

73.10.G Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 081-7755777, e-mail paologallo@sanciro.it, fax 081-7763905, sito Internet www.cdsitalia.it

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'Albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

Ducati sistemi S.r.l., via Ronzani, 47 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna).

Punto di primo contatto: tel 051-6116611 e-mail info@ducatisistemi.com, fax 051-6116690, sito Internet www.ducatisistemi.com

Già iscritta, modifica ragione sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il dirigente: COBIS

02A05878

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Andronic Laura Madalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Andronic Laura Madalina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Onesti (Romania) dalla sig.ra Andronic Laura Madalina, nata a Gh.Ghe-Dej (Romania) il giorno 27 settembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Andronic Laura Madalina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04997

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Hyun LeeTomas Min di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Hyun LeeTomas Min, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di diplomatura en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno accademico 2000 presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista, contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 2000 presso la Universitat Ramon Llull di Barcellona (Spagna) dal sig. Hyun LeeTomas Min, nato a Barcellona (Spagna) il giorno 5 novembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitate per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04756

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ayari Akri di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ayari Akri ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Ayari Akri, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 12 novembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ayari Akri è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05085

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dani Zohra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dani Zohra ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Dani Zohra, nata a Mhdilla (Tunisia) il giorno 8 gennaio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dani Zohra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05086

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mejri Kaouther di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mejri Kaouther ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Mejri Kaouther, nata a Le Kef (Tunisia) il giorno 20 dicembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mejri Kaouther è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05087

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Maher Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Maher Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Maher Mohamed, nato a Souk El Ahad (Tunisia) il giorno 4 dicembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Maher Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05088

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Bejaoui Fethi Ben Jilani di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Bejaoui Fethi Ben Jilani ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Bejaoui Fethi Ben Jilani, nato a Bizerte (Tunisia) il giorno 6 aprile 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Bejaoui Fethi Ben Jilani è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito

delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05089

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Aouini Lassaad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Aouini Lassaad ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Aouini Lassaad, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 6 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Aouini Lassaad è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05090

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Akari Mohsen Ben Hassen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Akari Mohsen Ben Hassen ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Akari Mohsen Ben Hassen, nato a Menzel Bourguiba (Tunisia) il giorno 18 ottobre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Akari Mohsen Ben Hassen è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05091

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Ennoumi Zoubeir di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ennoumi Zoubeir ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Ennoumi Zoubeir, nato a Sbeilta (Tunisia) il giorno 30 marzo 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ennoumi Zoubeir è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05092

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Cherni Fathi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Cherni Fathi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Cherni Fathi, nato a Le Kef (Tunisia) il giorno 8 ottobre 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Cherni Fathi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05093

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Yahyaoui Hatem di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Yahyaoui Hatem ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Yahyaoui Hatem, nato a Bargou (Tunisia) il giorno 3 novembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Yahyaoui Hatem è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05094

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Snoussi Chokri di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Snoussi Chokri ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Snoussi Chokri, nato a Moknine (Tunisia) il giorno 2 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Snoussi Chokri è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05001

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Mrad Ali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mrad Ali ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Mrad Ali, nato a Ouled Tahar (Tunisia) il giorno 25 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mrad Ali è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05002

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Frigui Mondher di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Frigui Mondher ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Frigui Mondher, nato a Sousse (Tunisia) il giorno 26 giugno 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Frigui Mondher è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05003

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Krimi Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Krimi Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Krimi Mohamed, nato a Tebelbou (Tunisia) il giorno 20 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig Krimi Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05059

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Zioudi Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Zioudi Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Zioudi Mohamed, nato a Sbitla (Tunisia) il giorno 4 luglio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Zioudi Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05060

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Miaadi Nizar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Miaadi Nizar ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Miaadi Nizar, nato a Kasserine (Tunisia) il giorno 4 agosto 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Miaadi Nizar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05061

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Chaabane Ferid di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Chaabane Ferid ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano a Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Chaabane Ferid, nato a Bizerte (Tunisia) il giorno 12 agosto 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Chaabane Ferid è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05062

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Abdou Nassim di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Abdou Nassim ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Abdou Nassim, nato a Moknine (Tunisia) il giorno 9 ottobre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Abdou Nassim è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito

delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05063

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Haji Ridha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Haji Ridha ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Haji Ridha, nato a Regueb (Tunisia) il giorno 27 agosto 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Haji Ridha è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05064

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Bouguima Salem di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Bouguima Salem ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano a Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Bouguima Salem, nato a Ben Guerdane (Tunisia) il giorno 3 giugno 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Bouguima Salem è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05065

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Skhairi Hedi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Skhairi Hedi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano a Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Skhairi Hedi, nato a Koussa (Tunisia) il giorno 28 aprile 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Skhairi Hedi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05066

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Ben Nejma Noureddine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Nejma Noureddine ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano a Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Ben Nejma Noureddine, nato a Ksour Essef (Tunisia) il giorno 23 aprile 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Nejma Noureddine è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05067

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Ben Amara Souhail di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Amara Souhail ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministro della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Ben Amara Souhail, nato a Beni Khaled (Tunisia) il giorno 3 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Amara Souhail è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05070

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Temime Wahid di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Temime Wahid ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Temime Wahid, nato a Sarcelles (Francia) il giorno 12 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Temime Wahid è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05071

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Hamdi Mouldi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hamdi Mouldi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Hamdi Mouldi, nato a Faied (Tunisia) il giorno 9 febbraio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hamdi Mouldi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05072

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Mansour Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mansour Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Mansour Mohamed, nato a Metline (Tunisia) il giorno 31 agosto 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mansour Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05073

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Chatti Mohamed Saber di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Chatti Mohamed Saber ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Chatti Mohamed Saber, nato a M'saken (Tunisia) il giorno 27 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Chatti Mohamed Saber è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05074

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Boulehmi Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Boulehmi Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Boulehmi Mohamed, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 23 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Boulehmi Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05075

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bejaoui Wassila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bejaoui Wassila ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Bejaoui Wassila, nata a Menzel Bourguiba (Tunisia) il giorno 16 dicembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bejaoui Wassila è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05076

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hammami Linda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hammami Linda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Hammami Linda, nata a Menzel Bourguiba (Tunisia) il giorno 12 ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hammami Linda è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05077

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Saada Sabeh di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Saada Sabeh ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Saada Sabeh, nata a Biserta (Tunisia) il giorno 12 aprile 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Saada Sabeh è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito

delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05078

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mardassi Basma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mardassi Basma ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Mardassi Basma, nata a Menzel Bourguiba (Tunisia) il giorno 19 luglio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mardassi Basma è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05079

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra M'hadbi Souaad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra M'hadbi Souaad ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra M'hadbi Souaad, nata a Sbeitla (Tunisia) il giorno 14 marzo 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra M'hadbi Souaad è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05080

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rouissi Hela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rouissi Hela ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Rouissi Hela, nata a Menzel Bourguiba (Tunisia) il giorno 25 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rouissi Hela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05081

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Abidi Najoua di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Abidi Najoua ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Abidi Najoua, nata a Jandouba (Tunisia) il giorno 23 febbraio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Abidi Najoua è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05082

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jebali Halima di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jebali Halima ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Jebali Halima, nata a Kasserine (Tunisia) il giorno 28 aprile 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jebali Halima è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05083

DECRETO 8 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ben Hammam Zohra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ben Hammam Zohra ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Ben Hammam Zohra, nata a Menzel Temime (Tunisia) il giorno 24 gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ben Hammam Zohra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05084

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Tiron Dan Ion di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Tiron Dan Ion ha chiesto il riconoscimento del titolo Asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dal sig. Tiron Dan Ion, nato a Horia (Romania) il giorno 7 marzo 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Tiron Dan Ion è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04958

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Varzaru Lucica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Varzaru Lucica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Varzaru Lucica nata a Bucarest (Romania) il giorno 3 giugno 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Varzaru Lucica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04959

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zainea Parancea Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zainea Parancea Cristina chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical generalist in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Zainea Parancea Cristina nata a Bucarest (Romania) il giorno 8 settembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zainea Parancea Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04960

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Petan Ana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petan Ana Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo Asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Mures (Romania) dalla sig.ra Petan Ana Maria nata a Reghin (Romania) il giorno 11 maggio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Petan Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04961

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Petre Tanase Elena Simona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petre Tanase Elena Simona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Petre Tanase Elena Simona nata a Bucarest (Romania) il giorno 6 luglio 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Petre Tanase Elena Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04962

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Portik Edith di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Portik Edith ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Reghin (Romania) dalla sig.ra Portik Edith, nata a Reghin (Romania) il giorno 10 maggio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Portik Edith è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04963

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Posoiu Iuliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Posoiu Iuliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Posoiu Iuliana nata a Aninoasa

- Gorj (Romania) il giorno 15 luglio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Posoiu Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04964

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Postolache Adina Denisa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Postolache Adina Denisa ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Postolache Adina Denisa, nata a Bucarest (Romania) il giorno 18 aprile 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Postolache Adina Denisa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04965

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Osorio Cardenas Luz Piedad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Osorio Cardenas Luz Piedad ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1987 presso l'Università del Cauca di Popayan (Colombia) dalla sig.ra Osorio Cardenas Luz Piedad, nata a Popoyan (Colombia) il giorno 29 giugno 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Osorio Cardenas Luz Piedad è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04966

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra De Araujo Vera Lucia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra De Araujo Vera Lucia ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di fisioterapeuta rilasciato nel 1989 dalla Pontificia Universidade cattolica di Paranà (Brasile) alla sig.ra De Araujo Vera Lucia, nata a Paranà (Brasile) il giorno 21 dicembre 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra De Araujo Vera Lucia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04967

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mory Hildago Ester Patricia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mory di Hildago Ester Patricia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Università privata Inca Garcilaso de la Vega di Lima (Perù) dalla sig.ra Mory Hildago Ester Patricia, nata a Lima (Perù) il giorno 16 marzo 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mory Hildago Ester Patricia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04968

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zene Rezarta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zene Rezarta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola superiore privata per infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Zene Rezarta

nata a Elbasan (Albania) il giorno 29 gennaio 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zene Rezarta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04969

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Krzanowska Dorota Genowefa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Krzanowska Dorota Genowefa ha chiesto il riconoscimento del titolo di magistra pielegniarstwa conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legisaltivivo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di magistra pielegniarstwa conseguito nell'anno 1981 presso l'Accademia di medicina di Lublin - facoltà di scienze infermieristiche (Polonia) dalla sig.ra Krzanowska Dorota Genowefa, nata a K. Grabnik (Polonia) il giorno 19 dicembre 1951 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Krzanowska Dorota Genowefa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04970

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Spinu Gabi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Spinu Gabi ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini deIl'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legisaltivivo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Spinu Gabi, nata a Vaslui (Romania) il giorno 17 agosto 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Spinu Gabi è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04971

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Bitai Ioan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bitai Ioan ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini deIl'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legisaltivivo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Baia Mare (Romania) dal sig. Bitai Ioan, nato a Baia Mare (Romania) il giorno 27 aprile 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Bitai Ioan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusiva-

mente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04972

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chitu Carmen Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chitu Carmen Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent generalist conseguito in Romania ai fini deII'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legisaltivivo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Constanta (Romania) dalla sig.ra Chitu Carmen Daniela, nata a Constanta (Romania) il giorno 10 settembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chitu Carmen Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04973

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Luca Daniela Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Luca Daniela Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legisaltivivo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Sibiu (Romania) dalla sig.ra Luca Daniela Georgeta, nata a Blaj (Romania) il giorno 22 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Luca Daniela Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04974

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chinta Daniela Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chinta Daniela Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Baia-Mare (Romania) dalla sig.ra Chinta Daniela Mariana, nata a Baia Mare (Romania) il giorno 2 giugno 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chinta Daniela Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04975

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gherca Eugenia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gherca Eugenia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Gherca Eugenia, nata a Mircesti (Romania) il giorno 2 luglio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gherca Eugenia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04976

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gheorghe Corina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gheorghe Corina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Targoviste (Romania) dalla sig.ra Gheorghe Corina, nata a

Targoviste (Romania) il giorno 22 dicembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gheorghe Corina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04977

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lazorczyk Alicja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lazorczyk Alicja ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1997 presso il Liceo medico di Lancut (Polonia) dalla sig.ra Lazorczyk Alicja, nata a Bilgoraj (Polonia) il giorno 14 agosto 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lazorczyk Alicja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04978

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pielarz Teresa Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pielarz Teresa Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1985 presso l'Itituto professionale per infermieri di Lodz (Polonia) dalla sig.ra Pielarz Teresa Barbara, nata a Radoszyce (Polonia) il giorno 7 gennaio 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pielarz Teresa Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04979

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rihahi Hayet di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rihahi Hayet ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Rihahi Hayet, nata a Bouarada (Tunisia) il giorno 7 giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rihahi Hayet è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04980

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ksiksi Rabiaa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ksiksi Rabiaa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dalla sig.ra Ksiksi Rabiaa, nata a Medenine (Tunisia) il giorno 16 novembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ksiksi Rabiaa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04981

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chebel Besma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chebel Besma ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dalla sig.ra Chebel Besma, nata a Soliman (Tunisia) il giorno 26 agosto 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chebel Besma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04982

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lamouchi Nedra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lamouchi Nedra ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Lamouchi Nedra, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 31 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lamouchi Nedra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04983

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Harabi Bornia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Harabi Bornia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Harabi Bornia, nata a Gabes (Tunisia) il giorno 17 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Harabi Bornia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04984

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Chniter Mosbah di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Chniter Mosbah ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Chniter Mosbah, nato a Medenine (Tunisia) il giorno 4 luglio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Chniter Mosbah è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito

delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04990

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Hassen Zied di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hassen Zied ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Hassen Zied, nato a Guetar (Tunisia) il giorno 24 marzo 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hassen Zied è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04991

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hoisan Florentina Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hoisan Florentina Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola post-liceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Hoisan Florentina Elena, nata a Braila (Romania) il giorno 6 aprile 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hoisan Florentina Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04995

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Toparcean Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatria conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1993 presso la scuola post-liceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Toparcean Nicoleta, nata a Braila (Romania) il giorno 21 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Toparcean Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera pediatrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04996

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chiriac Elena Oana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chiriac Elena Oana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Chiriac Elena Oana, nata a Vaslui (Romania) il giorno 13 maggio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chiriac Elena Oana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04998

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bic Musca Luminita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bic Musca Luminita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Arad (Romania) dalla sig.ra Bic Musca Luminita, nata

a Simeria (Romania) il giorno 3 luglio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bic Musca Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04999

DECRETO 20 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Robu Milka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Robu Milka ha chiesto il riconoscimento del titolo di sora medicala conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di sora medicala conseguito nell'anno 1974 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Robu Milka, nata a Giurgiu (Romania) il giorno 4 gennaio 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Robu Milka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05000

DECRETO 9 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tofan Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tofan Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Tofan Daniela, nata a Hunedoara (Romania), il giorno 13 gennaio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tofan Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05068

DECRETO 9 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dolca Oanta Cornelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dolca Oanta Cornelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Baia Mare (Romania) dalla sig.ra Dolca Oanta Cornelia, nata a Botiza (Romania), il giorno 6 ottobre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dolca Oanta Cornelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05069

DECRETO 23 aprile 2002.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micogin».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto A.I.C. n. 430 del 12 luglio 2001 concernente il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto a nome della società D&G S.r.l.;

Vista la domanda datata 23 gennaio 2002 della ditta D&G S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

MICOGIN:

lozione 30 ml 1% - A.I.C. 025055031;

crema dermatologica 30 g - A.I.C. 025055017;

crema vaginale 78 g 1% con applicatore - A.I.C. 025055029;

15 ovuli vaginali 50 mg - A.I.C. 025055043.

Ditta D&G S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 aprile 2002

Il dirigente: GUARINO

02A05882

DECRETO 23 aprile 2002.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Klean Prep».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il d.d.. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. 108 del 25 marzo 2002 con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositivo del presente decreto dalla ditta Laboratori UCB S.p.a. alla ditta Norgine Italia S.r.l.;

Vista la domanda della ditta Norgine Italia S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositivo del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il d.d. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

KLEAN PREP:

4 bustine - A.I.C. n. 028263010.

Ditta Norgine Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 aprile 2002

Il dirigente: GUARINO

02A05883

DECRETO 2 maggio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fitostress».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDCINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 19 dicembre 2001 della ditta Pharbenia S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pharbenia S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

FITOSTRESS:

40 capsule - A.I.C. n. 027993017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 maggio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A05884

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2002.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale - Aeuropean S.r.l.», in sigla «Aeuropean caf S.r.l.», in Roma, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

La Società «Centro di Assistenza Fiscale - Aeuropean s.r.l.», in sigla «Aeuropean caf s.r.l., con sede in Roma, via dei Serpenti 170, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati (art.. 34, comma 2 e comma 3, lettere *e, d, e, f,* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti alla società sopra denominata e rappresentata dall'amministratore unico avv. Mario D'Agostino, che ha presentato in data 14 gennaio 2002 apposita istanza, ai sensi dell'art. 32, lettera *d),* del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, corredata della documentazione atta a comprovare di disporre dei requisiti richiesti.

Dalla documentazione prodotta risulta che:

a) L'organizzazione sindacale «Associazione italiana lavoratori e pensionati - A.I.L.P.» costituita con atto stipulato in Roma, notaio Luigi La Gioia, in data 30 maggio 2001, con delibera del Consiglia Nazionale del 31 gennaio 2002 ha dato mandato al presidente Michele Beverelli di costituire un centro di assistenza fiscale sotto forma di società a responsabilità limitata; è stata allegata inoltre la dichiarazione del presidente dell'A.I.L.P. attestante che il numero degli iscritti a detta associazione è superiore alle 50.000 unità;

b) dalla copia conforme all'originale dell'atto costitutivo della società «Aeuropeancaf s.r.l.» risulta che il capitale sociale di € 50.650 è interamente versato e sottoscritto dall'A.I.L.P.;

e) è stata stipulata con l'Assitalia Assicurazioni la polizza n. 27800122306 con un massimale di € 1.032.913,80;

d) sono state allegate le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa da parte del responsabile fiscale nonché dell'amministratore unico della società richiedente.

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione all'Albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3 comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998.

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Roma, 11 aprile 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A05874

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. e U.A.B. di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate

Dispone:

È accertato, per il giorno 11 aprile 2002, l'irregolare funzionamento degli uffici del P.R.A. e U.A.B. di Ancona.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati sono rimasti chiusi al pubblico dalle ore 11 alle ore 13 del giorno 11 aprile 2002 per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1);

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 23 aprile 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A05879

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2002.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare.

1.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare, approvato con decreto interministeriale 3 maggio 2002, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Motivazioni.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 3 maggio 2002, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato approvato il modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare, delle relative istruzioni nonché delle modalità di presentazione.

In particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto dispone che la «Dichiarazione di emersione del lavoro irregolare» è presentata in via telematica ed il successivo comma 3 dello stesso articolo stabilisce che la trasmissione telematica dei dati contenuti in tale dichiarazione è effettuata secondo le specifiche tecniche da approvarsi con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Nell'allegato al presente provvedimento vengono pertanto stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella «Dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare», da parte dei soggetti che provvedono direttamente all'invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Riferimenti normativi:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento:

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001 (articoli da 1 a 3);

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73;

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 3 maggio 2002, concernente l'approvazione del

modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare, delle relative istruzioni nonché delle modalità di presentazione, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 3).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA - MODELLO DICHIARAZIONE DI EMERSIONE AUTOMATICA DEL LAVORO IRREGOLARE

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI DI EMERSIONE AUTOMATICA DEL LAVORO IRREGOLARE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. *Avvertenze generali.*

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni emersione automatica del lavoro irregolare 2002 da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà scartata.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. *Contenuto della fornitura.*

2.1 Generalità.

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni di emersione automatica del lavoro irregolare sono:

record di tipo «A»: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);

record di tipo «B»: è il record che contiene i dati anagrafici e gli altri dati del modello base;

record di tipo «C»: è il record che contiene relativi ai quadri della dichiarazione dichiarazioni di emersione automatica del lavoro irregolare;

record di tipo «Z»: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record.

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

presenza di un solo record di tipo «A», posizionato come primo record della fornitura;

per ogni dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare presenza, nell'ordine, di un unico record di tipo «B» e di tanti record di tipo «C» quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione; i record di tipo «C» relativi ad una stessa dichiarazione devono essere ordinati per il campo «Progressivo modulo»;

presenza di un solo record di tipo «Z», posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, avendo cura che i dati relativi a ciascuna dichiarazione siano contenuti nella stessa fornitura.

Nel caso in cui la singola dichiarazione ecceda il limite previsto, è necessario adottare le seguenti modalità operative:

2.3 La struttura dei record.

I record di tipo «A», «B» e «Z» contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati tre caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record di tipo «C» sono invece composti da:

una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare:

il campo «Progressivo modulo» deve riportare il dato presente nell apposito spazio («Mod. n.») sul modello tradizionale; pertanto, le informazioni relative a moduli diversi non devono essere riportate su record caratterizzati da progressivo modulo uguale; per i quadri nei quali sul modello cartaceo non è previsto in alto a destra l'apposito spazio («Mod. n.»), il campo «Progressivo modulo» deve assumere il valore 00000001;

una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l'esposizione dei soli dati presenti sul modello; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

Il campo-codice ha la seguente struttura:

primo e secondo carattere che individuano il quadro del modello di emersione automatica del lavoro irregolare;

terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;

sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all'interno del rigo.

L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo «C» non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della dichiarazione, sarà necessario predisporre un nuovo record di tipo «C». La presenza di più di un record di tipo «C» all'interno di una stessa dichiarazione può derivare da due possibili situazioni:

i dati da registrare sono in numero tale da non poter essere interamente contenuti nella tabella del record «C»; è in tal caso necessario predisporre un nuovo record di tipo «C» con lo stesso valore del campo «Progressivo modulo»;

la dichiarazione contiene più moduli, a fronte di ciascuno dei quali deve essere predisposto un record di tipo «C»; in questo caso i record sono caratterizzati da valori del campo «Progressivo modulo» diversi;

una terza parte, di lunghezza 11 caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di 8 caratteri e 3 caratteri di controllo del record.

2.4 La struttura dei dati.

Campi posizionali.

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo «A», «B», «Z» e della prima parte del record di tipo «C», possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna «Controlli bloccanti» è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi posizionali devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

Campi non posizionali.

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo «C», possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

ALLEGATO *A*

Sigla formato	Descrizione	Allineamento	Esempio
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	'STRINGA '
CB	Casella barrata Campo composto da 15 spazi e 1 numero (vale esclusivamente 0 oppure 1) N.B. Se la casella non è barrata il campo è da considerare assente)	Destra	' 1'
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale o partita IVA (11 caratteri)	===== sinistra	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
DT	data (formato GGMMAAAA)	Destra	' 05051998'
PR	Provincia Campo composto da 2 caratteri indica la sigla automobilistica delle province italiane ed i valori "spazio" ed '"EE" per gli esteri.	Sinistra	'STRINGA '
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Destra destra	' 1234' ' -1234'

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo «C» devono essere inizializzati con spazi.

Si precisa che, come evidenziato dagli esempi sopra riportati, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo «-» nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo «+».

2.5 Regole generali.

Il codice fiscale del contribuente, presente sulla prima facciata del frontespizio della dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare, è l'identificativo del soggetto per cui la dichiarazione è presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la dichiarazione stessa nel campo «codice fiscale del contribuente».

I codici fiscali e le partite IVA riportati nelle dichiarazioni mod. di emersione automatica del lavoro irregolare devono essere formalmente corretti.

Si precisa che nella parte non posizionale del record «C» devono essere riportati esclusivamente i dati della dichiarazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi.

Gli importi contenuti nella dichiarazione devono essere espressi in euro. In particolare, tali importi devono essere riportati, così come previsto sul modello di dichiarazione, in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.

Con riferimento ai campi non posizionali, nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo «+», mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire. Si precisa che tale situazione può verificarsi solo per alcuni campi con formato AN.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Nei casi in cui nella colonna «Controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione» sia descritto il controllo che viene eseguito, gli utenti del servizio telematico di cui all'art. 2 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, devono garantire la corrispondenza dei dati con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche gli utenti possono comunque trasmettere la dichiarazione impostando ad 1 il campo «Flag» conferma presente nel record di tipo «B» relativo al modello.

Specifiche tecniche mod. dichiarazione emersione autom. del lavoro irregolare Record di tipo "A"

RECORD DI TIPO "A" :

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI/ VALORI AMMESSI
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "ELI02"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione usando il canale Internet 02 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni usando il canale Entratel 03 - C.A.F. dipendenti e pensionati 05 - C.A.F. imprese 09 - Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo) 10 - Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98 Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99 Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto 13 - Uffici dell'Agenzia delle Entrate
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre
Dati riservati al fornitore persona fisica					
6	Cognome del fornitore	39	24	AN	
7	Nome del fornitore	63	20	AN	
8	Sesso del fornitore	83	1	AN	Vale 'M' o 'F'
9	Data di nascita del fornitore	84	8	NU	formato GGMMAAAA
10	Comune di nascita del fornitore	92	40	AN	
11	Provincia di nascita del fornitore	132	2	AN	
12	Comune residenza del fornitore	134	40	AN	
13	Provincia di residenza del fornitore	174	2	AN	
14	Indirizzo di residenza del fornitore	176	35	AN	
15	CAP della residenza del fornitore	211	5	NU	
Dati riservati al fornitore persona non fisica					
16	Denominazione del fornitore	216	60	AN	
17	Comune della sede legale del fornitore	276	40	AN	
18	Provincia sede legale del fornitore	316	2	AN	
19	Indirizzo della sede legale del fornitore	318	35	AN	
20	CAP della sede legale del fornitore	353	5	NU	
21	Comune di domicilio fiscale del fornitore	358	40	AN	
22	Provincia domicilio fiscale del fornitore	398	2	AN	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI/ VALORI AMMESSI
			Lunghezza	Formato	
23	Indirizzo domicilio fiscale del fornitore	400	35	AN	
24	CAP domicilio fiscale del fornitore	435	5	NU	
I seguenti campi devono essere impostati se la fornitura viene effettuata da un ufficio periferico del C.A.F.					
25	Comune domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	440	40	AN	
26	Provincia domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	480	2	AN	
27	Indirizzo domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	482	35	AN	
28	CAP domicilio fiscale dell'ufficio periferico CAF	517	5	NU	
Dichiarazione su più invii					
29	Progressivo dell'invio telematico	522	4	NU	
30	Numero totale degli invii telematici	526	4	NU	
Spazio a disposizione dell'utente					
31	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
32	Filler	630	1068	AN	
33	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
34	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
35	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Record di tipo "B"

RECORD DI TIPO "B"

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI BLOCCANTI
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"	
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	AN		Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1	
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN		
5	Filler	29	25	AN		
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20	AN		
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN		
8	Flag conferma	90	1	NU		
Protocollo telematico della dichiarazione da sostituire						
9	Filler	91	17	NU		
10	Filler	108	6	NU		
11	Filler	114	1	NU		
12	Filler	115	1	NU		
13	Filler	116	1	NU		
14	Filler	117	1	NU		
15	Filler	118	1	NU		
16	Filler	119	1	NU		
17	Filler	120	1	NU		
18	Filler	121	1	NU		
19	Filler	122	1	NU		
20	Filler	123	1	NU		
21	Filler	124	1	NU		
22	Filler	125	2	NU		
23	Filler	127	1	NU		
24	Filler	128	8	AN		
Dati del frontespizio						
25	Cognome	136	24	AN		Obbligatorio se presente il campo 26 e assente il 27. Alternativo al campo 27.
26	Nome	160	20	AN		Obbligatorio se presente il campo 25 e assente il 27. Alternativo al campo 27.
27	Denominazione	180	60	AN		Alternativo ai campi 25 e 26. Obbligatorio se assenti i campi 25 e 26.
28	Partita Iva	240	11	NU		La partita Iva deve essere formalmente corretta.
29	Filler	251	1	NU		
30	Filler	252	1	NU		
31	Filler	253	1	NU		
32	Filler	254	10	AN		

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI BLOCCANTI
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi	
Persona fisica						La compilazione della presente sezione è alternativa alla compilazione della sezione "Altri soggetti"
33	Sesso	264	1	AN	Vale 'M' o 'F'	Dato obbligatorio.
34	Data di nascita	265	8	NU		Dato obbligatorio . Formato GGMMAAAA.
35	Comune di nascita	273	40	AN		Dato obbligatorio.
36	Provincia di nascita	313	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
37	Filler	315	1	NU		
38	Filler	316	8	NU		
39	Telefono - Prefisso e numero	324	12	AN		Non inserire caratteri separatori tra prefisso e numero
40	Filler	336	12	AN		
41	Codice attività	348	5	AN		
42	Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del dichiarante	353	40	AN		Dato obbligatorio.
43	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del dichiarante	393	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
44	C.a.p. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del dichiarante	395	5	NU		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 43 assume il valore di una provincia italiana
45	Indirizzo, frazione, via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del dichiarante	400	35	AN		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 43 assume il valore di una provincia italiana
46	Data di variazione della residenza anagrafica o del domicilio fiscale.	435	8	NU		Formato GGMMAAAA; indicare "00" nel campo GG
47	Filler	443	1	NU		
48	Filler	444	1	NU		
49	Filler	445	10	AN		
50	Filler	455	40	AN		
51	Filler	495	2	AN		
52	Filler	497	4	AN		
53	Filler	501	10	AN		
54	Filler	511	20	AN		
55	Filler	531	24	AN		
56	Filler	555	3	NU		
57	Filler	558	24	AN		
58	Filler	582	24	AN		
59	Filler	606	35	AN		
60	Filler	641	1	NU		
61	Filler	642	1	NU		
62	Filler	643	10	AN		

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI BLOCCANTI
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi	
Altri soggetti						La compilazione della presente sezione è alternativa alla compilazione della sezione "Persone fisiche"
63	Stato estero di residenza	653	24	AN		
64	Codice paese estero	677	3	NU		
65	Codice di identificazione fiscale estero	680	20	AN		
66	Telefono - Prefisso e numero	700	12	AN		Non inserire caratteri separatori tra prefisso e numero
67	Filler	712	8	NU		
68	Filler	720	8	NU		
69	Filler	728	8	NU		
70	Filler	736	8	NU		
71	Data di variazione della sede legale	744	6	NU		Formato MMAAAA.
72	Comune della sede legale	750	40	AN		Dato obbligatorio.
73	Sigla della provincia della sede legale	790	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
74	Indirizzo della sede legale: frazione, via e numero civico	792	35	AN		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 73 assume il valore di una provincia italiana
75	C.A.P. del comune della sede legale	827	5	NU		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 73 assume il valore di una provincia italiana
76	Filler	832	6	NU		
77	Comune del domicilio fiscale	838	40	AN		Dato obbligatorio se presente uno dei campi 78, 79 o 80
78	Provincia (sigla) del domicilio fiscale	878	2	AN		Se presente uno dei campi 77, 79 o 80 assume il valore delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
79	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale	880	35	AN		Dato obbligatorio se il campo 78 assume il valore di una provincia italiana
80	Cap del domicilio fiscale	915	5	NU		Dato obbligatorio se il campo 78 assume il valore di una provincia italiana
81	Codice attività	920	5	AN		
82	Filler	925	1	NU		
83	Natura giuridica	926	2	NU	Vale da 1 a 43, 50 e 51	
84	Filler	928	1	NU		
85	Filler	929	1	NU		
86	Filler	930	11	NU		
87	Filler	941	1	NU		
88	Filler	942	2	NU		
89	Filler	944	11	NU		
90	Filler	955	51	AN		

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI BLOCCANTI
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi	
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione						La compilazione della presente sezione è obbligatoria nel caso di dichiarazione presentata da "Altri soggetti"
91	Codice fiscale	1006	16	AN		Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto
92	Filler	1022	11	NU		
93	Codice carica	1033	2	NU	Vale da 1 a 12	Dato obbligatorio
94	Filler	1035	1	NU		
95	Filler	1036	8	NU		
96	Cognome	1044	24	AN		Dato obbligatorio
97	Nome	1068	20	AN		Dato obbligatorio
98	Sesso	1088	1	AN	Vale 'M' o 'F'	Dato obbligatorio
99	Data di nascita	1089	8	NU		Formato GGMMAAAA. Dato obbligatorio
100	Comune o stato estero di nascita	1097	40	AN		Dato obbligatorio
101	Sigla della provincia di nascita	1137	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
102	Comune di residenza anagrafica	1139	40	AN		Dato obbligatorio
103	Sigla della provincia di residenza	1179	2	AN		Assume i valori delle sigle automobilistiche italiane, spazio o "EE"
104	Cap del comune di residenza	1181	5	NU		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 103 assume il valore di una provincia italiana
105	Frazione, via e numero civico	1186	35	AN		Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 103 assume il valore di una provincia italiana
106	Telefono - Prefisso e numero	1221	12	AN		Non inserire caratteri separatori tra prefisso e numero
107	Filler	1233	8	NU		
108	Filler	1241	1	NU		
109	Filler	1242	8	NU		
110	Filler	1250	1	NU		
111	Filler	1251	10	AN		
Firma della dichiarazione						
112	Firma del dichiarante	1261	1	NU	Vale 0 oppure 1	
113	Filler	1262	1	NU		
114	Filler	1263	1	NU		
115	Firma del presidente o dei componenti dell'organo di controllo	1264	1	NU	Vale 0 oppure 1	
116	Filler	1265	1	NU		
117	Filler	1266	1	NU		
118	Filler	1267	1	NU		
119	Filler	1268	1	NU		
120	Filler	1269	1	NU		
121	Filler	1270	1	NU		
122	Filler	1271	1	NU		
123	Filler	1272	1	NU		

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI BLOCCANTI
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi	
124	Filler	1273	1	NU		
125	Filler	1274	1	NU		
126	Filler	1275	1	NU		
127	Filler	1276	1	NU		
128	Filler	1277	1	NU		
129	Filler	1278	1	NU		
130	Filler	1279	1	NU		
131	Filler	1280	1	NU		
132	Filler	1281	1	NU		
133	Filler	1282	1	NU		
134	Filler	1283	1	NU		
135	Filler	1284	1	NU		
136	Filler	1285	1	NU		
137	Filler	1286	1	NU		
138	Filler	1287	1	NU		
139	Filler	1288	1	NU		
140	Filler	1289	1	NU		
141	Filler	1290	1	NU		
142	Filler	1291	1	NU		
143	Filler	1292	1	NU		
144	Filler	1293	1	NU		
145	Filler	1294	1	NU		
146	Filler	1295	1	NU		
147	Filler	1296	1	NU		
148	Filler	1297	1	NU		
149	Filler	1298	1	NU		
150	Filler	1299	3	NU		
Sezione I - Quadri della dichiarazione						
151	Casella quadro A	1302	1	NU	Vale 0 oppure 1	Se impostato ad 1 deve essere compilato almeno un dato del relativo quadro
152	Casella quadro B	1303	1	NU	Vale 0 oppure 1	Se impostato ad 1 deve essere compilato almeno un dato del relativo quadro
153	Casella quadro C	1304	1	NU	Vale 0 oppure 1	Se impostato ad 1 deve essere compilato almeno un dato del relativo quadro
154	Filler	1305	1	NU		
155	Filler	1306	1	NU		
156	Filler	1307	1	NU		
157	Filler	1308	1	NU		
158	Filler	1309	1	NU		
159	Filler	1310	1	NU		
160	Filler	1311	1	NU		
161	Filler	1312	1	NU		
162	Filler	1313	1	NU		
163	Filler	1314	1	NU		
164	Filler	1315	1	NU		
165	Filler	1316	1	NU		
166	Filler	1317	1	NU		
167	Filler	1318	1	NU		
168	Filler	1319	1	NU		

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI BLOCCANTI
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi	
169	Filler	1320	1	NU		
170	Filler	1321	1	NU		
171	Filler	1322	1	NU		
172	Filler	1323	1	NU		
173	Filler	1324	7	AN		
174	Filler	1331	1	NU		
175	Filler	1332	1	NU		
176	Filler	1333	1	NU		
177	Filler	1334	1	NU		
178	Filler	1335	1	NU		
179	Filler	1336	1	NU		
180	Filler	1337	1	NU		
181	Filler	1338	1	NU		
182	Filler	1339	1	NU		
183	Filler	1340	1	NU		
184	Filler	1341	1	NU		
185	Filler	1342	1	NU		
186	Filler	1343	1	NU		
187	Filler	1344	1	NU		
188	Filler	1345	1	NU		
189	Filler	1346	1	NU		
190	Filler	1347	1	NU		
191	Filler	1348	1	NU		
192	Filler	1349	1	NU		
193	Filler	1350	1	NU		
194	Filler	1351	1	NU		
195	Filler	1352	1	NU		
Sezione III - Trasmissione differita						
196	Filler	1353	1	NU		
197	Filler	1354	5	AN		
198	Filler	1359	3	NU		
199	Filler	1362	5	AN		
Impegno alla presentazione telematica						
200	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	1367	16	AN		Dato obbligatorio se presente uno dei campi 202, 203 o 204. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto.
201	Filler	1383	5	NU		
202	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente	1388	1	NU	Vale 0 oppure 1	Campo alternativo al campo 203. Dato obbligatorio se presente uno dei campi 200, 203 o 204
203	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette	1389	1	NU	Vale 0 oppure 1	Campo alternativo al campo 202. Dato obbligatorio se presente uno dei campi 200, 202 o 204

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE			CONTROLLI BLOCCANTI
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi	
204	Data dell'impegno	1390	8	NU		Formato GGMMAAA. Dato obbligatorio se presente uno dei campi 200, 202 o 204.
205	Firma dell'intermediario	1398	1	NU	Vale 0 oppure 1	
206	Filler	1399	4	AN		
207	Filler	1403	16	AN		
208	Filler	1419	1	NU		
209	Filler	1420	1	NU		
210	Filler	1421	5	AN		
211	Filler	1426	16	AN		
212	Filler	1442	1	NU		
213	Filler	1443	1	NU		
214	Filler	1444	5	AN		
Spazio non utilizzato						
215	Filler	1449	370	AN		
216	Filler	1819	25	AN		
217	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN		
218	Filler	1864	7	NU		
219	Filler	1871	3	NU		
220	Filler	1874	5	NU		
221	Filler	1879	1	AN		
222	Filler	1880	1	NU		
223	Filler	1881	1	NU		
224	Filler	1882	1	NU		
225	Filler	1883	1	NU		
226	Filler	1884	14	AN		
Ultimi tre caratteri di controllo del record						
227	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'	
228	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')	

Record di tipo "C"

Record di tipo "C": Dati relativi ai quadri della dichiarazione di emersione

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione	Controlli bloccanti
1	Tipo record	1	1 AN	Vale sempre "C"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16 AN	Da impostare sempre
3	Progressivo modulo	18	8 NU	
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3 AN	
5	Filler	29	25 AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20 AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16 AN	

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione - Formato	Configurazione - Valori ammessi	Controlli bloccanti	Note
	Quadro A - Elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione				
EA001001	Codice fiscale del lavoratore	CF		Dato obbligatorio	
EA001002	Cognome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA001003	Nome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA001004	Sesso del lavoratore	AN	Vale M o F	Dato obbligatorio	
EA001005	Data di nascita del lavoratore	DT		Dato obbligatorio	
EA001006	Comune (o Stato estero) di nascita del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA001007	Provincia di nascita del lavoratore (sigla)	PR			
EA001008	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2002	NU		Campo obbligatorio	
EA001009	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2001	NU			
EA001010	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2000	NU			
EA001011	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1999	NU			
EA001012	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1998	NU			
EA001013	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1997	NU			
EA001014	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1996	NU			
EA001015	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1995	NU			
EA002001	Codice fiscale del lavoratore	CF		Dato obbligatorio	
EA002002	Cognome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA002003	Nome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA002004	Sesso del lavoratore	AN	Vale M o F	Dato obbligatorio	

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Note
		Formato	Valori ammessi		
EA002005	Data di nascita del lavoratore	DT		Dato obbligatorio	
EA002006	Comune (o Stato estero) di nascita del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA002007	Provincia di nascita del lavoratore (sigla)	PR			
EA002008	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2002	NU		Campo obbligatorio	
EA002009	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2001	NU			
EA002010	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2000	NU			
EA002011	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1999	NU			
EA002012	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1998	NU			
EA002013	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1997	NU			
EA002014	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1996	NU			
EA002015	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1995	NU			
EA003001	Codice fiscale del lavoratore	CF		Dato obbligatorio	
EA003002	Cognome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA003003	Nome del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA003004	Sesso del lavoratore	AN	Vale M o F	Dato obbligatorio	
EA003005	Data di nascita del lavoratore	DT		Dato obbligatorio	
EA003006	Comune (o Stato estero) di nascita del lavoratore	AN		Dato obbligatorio	
EA003007	Provincia di nascita del lavoratore (sigla)	PR			
EA003008	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2002	NU		Campo obbligatorio	
EA003009	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2001	NU			
EA003010	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 2000	NU			
EA003011	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1999	NU			
EA003012	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1998	NU			
EA003013	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1997	NU			
EA003014	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1996	NU			
EA003015	Costo del lavoro irregolare emerso - anno 1995	NU			
	Quadro B - Costo del lavoro emerso nel 2002				
EB001001	Numero dei lavoratori interessati	NU		Dato obbligatorio Totale (relativo a tutti i moduli) dei lavoratori impegnati nel programma di emersione.	

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Note
		Formato	Valori ammessi		
EB002001	Totale costo del lavoro irregolare emerso con la presente dichiarazione	NU		Dato obbligatorio. Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 8 del quadro A.	
	Quadro C - Proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi				
EC001001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2001	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 9 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC002001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2000	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 10 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC003001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1999	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 11 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC004001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1998	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 12 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC005001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1997	NU		Somma, relativa a tutti i moduli,degli importi di colonna 13 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC006001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1996	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 14 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC007001	Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1995	NU		Somma, relativa a tutti i moduli, degli importi di colonna 15 del quadro A. Non superiore al campo EB002001.	
EC008001	Importo complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato	NU		Somma degli importi dei righi da C1 a C7	
EC009001	Imposta sostitutiva dovuta	NU		E' uguale al 8% di EC008001	
EC010001	Versamento in unica soluzione	NU		Alternativo a EC011001 E' uguale al 75% di EC009001	
EC011001	Versamento in 24 rate	NU		Alternativo a EC010001 E' uguale a 1/24 di EC009001	
EC012001	Estremi del versamento effettuato entro i termini di presentazione della dichiarazione	DT		Obbligatorio se esiste EC012002	
EC012002	Importo del versamento	NU		Obbligatorio se esiste EC012001	

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Note
		Formato	Valori ammessi		
	Ultimi tre caratteri di controllo del record				
8	Filler	1898		1 AN	
9	Filler	1899		2 AN	

Record di tipo "Z"

RECORD DI TIPO "Z" :					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore ‘Z’
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo ‘B’	16	9	NU	
4	Numero record di tipo ‘C’	25	9	NU	
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'
7	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

02A05877

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 6 maggio 2002, n. **2.**

Elenco fertilizzanti soggetti al versamento di cui all'art. 123 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Agli operatori del settore dei fertilizzanti di sintesi

Il decreto ministeriale del 3 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2002, contiene l'elenco dei fertilizzanti soggetti al versamento di cui all'art. 123 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire le istruzioni relative alla disposizione sopramenzionata.

Relativamente all'art. 3 del decreto di cui trattasi, si evidenzia che la legge n. 388/2000, pubblicata il 23 dicembre 2000, dispone gli obblighi del titolare della immissione in commercio di fertilizzanti (2% del fatturato realizzato nel 2001) a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

Per «titolare delle autorizzazioni alle immissioni in commercio dei prodotti», così come indicato nell'art. 123 della legge finanziaria 2001, si intendono i «produttori nazionali» di fertilizzanti e gli «importatori» di questi.

Per quanto attiene le modalità di versamento del contributo indicato dal decreto 18 marzo 2002 (pagamento per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, effettuato entro il 15 luglio 2001 e quello per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002, effettuato entro il 15 gennaio 2002), essendo il decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 2002, la data di versamento dello stesso, per l'intero anno 2001, non può essere se non successiva a quella della pubblicazione del decreto di cui sopra.

Ciò in coerenza con il principio di carattere generale sancito a favore del contribuente da una norma di rango primario (art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore, i contributi relativi all'anno 2001 di cui all'art. 123 della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, possono essere versati entro sessanta giorni dal 18 marzo 2002, cioè entro il 16 maggio 2002.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale: AMBROSIO

02A05873

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 maggio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9062
Yen giapponese	116,17
Corona danese	7,4351
Lira Sterlina	0,62400
Corona svedese	9,2895
Franco svizzero	1,4554
Corona islandese	83,14
Corona norvegese	7,5475
Lev bulgaro	1,9512
Lira cipriota	0,57847
Corona ceca	30,522
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,62
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5672
Lira maltese	0,4046
Zloty polacco	3,7228
Leu romeno	30318
Tallero sloveno	225,4275
Corona slovacca	42,518
Lira turca	1270000
Dollaro australiano	1,6596
Dollaro canadese	1,4127
Dollaro di Hong Kong	7,0675
Dollaro neozelandese	1,9895
Dollaro di Singapore	1,6360
Won sudcoreano	1154,77
Rand sudafricano	9,1689

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A06111

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer lattato»

Estratto decreto G n. 97 del 18 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: RINGER LATTATO, con le caratteristiche di cui al formulano unico nazionale, nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 500 ml, «soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 1000 ml.

Titolare A.I.C.: E. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 Melsungen, Carl Braun strasse, 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «soluzione per infusione endovenosa 1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 034302012/G (in base 10) 10QU1W (in base 32); classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: E. Braun Melsungen AG, Carl-Braun - strasse, 1 - D-34209 Melsungen, Germania.

Oppure: B. Braun Medical SA, Carretera de Terrassa, 121 - 08191 Rubi - Barcellona, Spagna.

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: acido lattico 2,60 g, sodio idrossido 1,17 g, sodio cloruro 6,00 g, potassio cloruro 0,40 g, calcio cloruro anidro 0,22 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b., [mEq/l: (Na^+) 132; (K^+) 5; (Ca^{++}) 4; (Cl^-) 112; (lattato come HCO3-) 29];

osmolarità teorica: mOsm/l 280];

ph compreso tra 5,5 e 7,0.

Confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 1000 ml - A.I.C. n. 034302024/G (in base 10) 10QU28 (in base 32); classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG Carl-Braun - strasse, 1 - D-34209 Melsungen, Germania;

oppure: B. Braun medical SA, Carretera de Terrassa, 121 - 08191 Rubi - Barcellona, Spagna.

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: acido lattico 2,60 g, sodio idrossido 1,17 g, sodio cloruro 6,00 g, potassio cloruro 0,40 g, calcio cloruro anidro 0,22 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b., [mEq/l: (Na^+) 132; (K^+) 5; (Ca^{++}) 4; (Cl^-) 112; (lattato come HCO3-) 29];

osmolarità teorica: mOsm/l 280];

ph compreso tra 5,5 e 7,0.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi o moderati ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05750

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer acetato»

Estratto decreto G n. 98 del 18 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: RINGER ACETATO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 500 ml, «soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 1000 ml.

Titolare A.I.C.: E. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 Melsungen, Carl Braun strasse, 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «soluzione per infusione endovenosa 1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 034301010/G (in base 10) 10QT2L (in base 32); classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: E. Braun Melsungen AG, Carl - Braun -strasse, 1 - D-34209 Melsungen, Germania.

Oppure: B. Braun Medical SA, Carretera de Terrassa, 121 - 08191 Rubi - Barcellona, Spagna.

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: sodio cloruro 6,00 g, potassio cloruro 0,30 g, calcio cloruro 0,22 g, sodio acetato 4,00 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b., acido cloridrico per correzione ph max 0,05 g, [mEq/l: (Na^+) 132 (K^+) 4; (Ca^{++}) 3; (Cl^-) 110; (acetato come HCO3) 29];

osmolarità teorica: mOsm/l 277;

ph compreso tra 6,0 e 7,0.

Confezione: «soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 1000 ml - A.I.C. n. 034301022/G (in base 10) 10QT2Y (in base 32); classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG Carl - Braun - strasse, 1 - D-34209 Melsungen, Germania;

oppure: B. Braun Medical SA, Carretera de Terrassa, 121 - 08191 Rubi - Barcellona, Spagna.

Composizione: 1000 ml contengono:

principi attivi: sodio cloruro 6,00 g, potassio cloruro 0,30 g, calcio cloruro 0,22 g, sodio acetato 4,00 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b., acido cloridrico per correzione pH-4 max 0,05 g, [mEq/l: (Na^+) 132 (K^+) 4; (Ca^{++}) 3; (Cl^-) 110; (acetato come HCO3) 29];

osmolarità teorica: mOsm/l 277;

ph compreso tra 6,0 e 7,0.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi e moderati ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05749

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Loperamide»

Estratto decreto G n. 133 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico LOPERAMIDE, nelle forme e confezioni: «2 mg capsule» 30 capsule, «2 mg/ml soluzione orale» flacone da 10 ml «2 mg/ml soluzione orale» flacone da 20 ml, «2 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 - c.a.p. 00161, Italia, codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg capsule» 30 capsule - A.I.C. n. 033987013\G (in base 10), 10F6G5 (in base 32);

forma farmaceutica: «2 mg capsule» 30 capsule;

classe: «A» allegato II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001, il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharmag GmbH - Otto-Von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben (Germania) - Acraf S.p.a.- via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: loperamide cloridrato 2 mg pari a loperamide 1,8 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, magnesio stearato, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti del corpo: gelatina, agenti coloranti titanio diossido (E 171), indigotina (E 132), eritrosina (E 127), giallo tramonto (E 110) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti del coperchio: gelatina, agenti coloranti giallo tramonto (E 110), blu patent (E 131), titanio diossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «2 mg/ml soluzione orale» flacone da 10 ml - A.I.C. n. 033987025\G (in base 10), 10F6GK (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lomapharma - Rudolph Lohmann GmbH - Langes Feld 5 - 31860 Emmenthal (Germania) - Acraf S.p.a. - via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona; controllo anche: Salutas Pharma GmbH - Otto-Von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben (Germania).

Composizione: ogni ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato pari a loperamide 1,8 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato, glicole propilenico, saccarina sodica, acqua depurata, aroma contramanum, aroma lampone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «2 mg/ml soluzione orale» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 033987037\G (in base 10), 10F6GX (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale.

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lomapharma - Rudolph Lohmann GmbH - Langes Feld 5 - 31860 Emmenthal (Germania), Acraf S.p.a. - via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona; controllo anche: Salutas Pharma GmbH - Otto-Von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben (Germania).

Composizione: ogni ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato pari a loperamide 1,8 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato, glicole propilenico, saccarina sodica, acqua depurata, aroma contramanum, aroma lampone (nelle quantità indicate nello documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «2 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 033987049\G (in base 10), 10F6H9 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Asta Medica GmbH - Neustiftgasse 119 - A - 1070 Wien (Austria), Acraf S.p.a. - via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona, controllo anche: Salutas Pharma GmbH - Otto-Von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben (Germania).

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato pari o loperamide 1,8 mg;

eccipienti: ipromellosa ftalato, glicole propilenico, gliceridi semisintetici solidi, silice idrata, acido citrico anidro, saccarina sodica, sodio ciclamato, sodio citrato, sodio bicarbonato, calcio lattato monoidrato, trimagnesio, dicitrato potassio bicarbonato, sodio carbonato, sodio cloruro, glucosio anidro, aroma limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Loperamide Hexan» è indicata per il trattamento delle diarree acute e croniche.

Dopo ileostomia esso permette di diminuire il numero e il volume delle scariche e di aumentarne la consistenza.

Decorienza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05748

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina»

Estratto decreto n. 151 dell'8 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: RANITIDINA, nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse; «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse; «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse; «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse; «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse e «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - c.a.p. 37100, codice fiscale n. 08998480159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C n. 034452108\G (in base 10), 10VDND (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

classe: «A nota: 48», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 499.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 150 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,40 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 130,35 mg; magnesio stearato 2,25 mg; metilidrossipropilcellulosa 8,57 mg; titanio biossido (E 171) 4,43 mg;

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 034452110\G (in base 10), 10VDNG (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

classe: «A nota: 48», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 499.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,80 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,70 mg; magnesio stearato 4,50 mg; metilidrossipropilcellulosa 13,18 mg; titanio biossido (E 171) 6,82 mg;

confezione:«300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 034452122\G (in base 10), 10VDNU (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

Classe: «A nota: 48», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 499.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,80 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,70 mg; magnesio steorato 4,50 mg; metilidrossipropilcellulosa 13,18 mg; titanio biossido (E 171) 6,82 mg;

confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse - A.I.C. n. 034452134\G; (in base 10), 10VDP6 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992)

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Tornile - Parma, Strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 150 mg contiene:

principio attivo: ranitidina clonidrato 167,40 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 130,35 mg; magnesio stearato 2,25 mg; metilidrossipropilcellulosa 8,57 mg; titanio biossido (E 171) 4,43 mg;

confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse - A.I.C. n. 034452146\G (in base 10), 10VDPL (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, Strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 150 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,40 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 130,35 mg; magnesio stearato 2,25 mg; metilidrossipropilcellulosa 8,57 mg; titanio biossido (E 171) 4,43 mg;

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 034452159\G (in base 10), 10VDPZ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, Strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,80 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,70 mg; magnesio stearato 4,50 mg; metilidrossipropilcellulosa 13,18 mg; titanio biossido (E 171) 6,82 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse - A.I.C. n. 034452161\G (in base 10), 10VDQ1 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, Strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,80 mg pari a ranitidino 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,70 mg; magnesio stearato 4,50 mg; metilidrossipropilcellulosa 13,18 mg; titanio biossido (E 171) 6,82 mg.

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recididivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05746

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina TS»

Estratto decreto A.I.C. n. 152 dell'8 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RANITIDINA TS, nelle forme e confezioni: «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse, «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici T.S. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Grottaferrata - Roma, via Maria Gabriella dell'Unità n. 2 pal. 13, c.a.p. 00046 - Italia, codice fiscale n. 05777711002.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell' art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 035334010 (in base 10) 11Q9VU (in base 32);

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLD) The Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 83,7 mg pari a ranitidina 75 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 65,17 mg; magnesio stearato 1,13 mg; idrossipropil metilcellulosa 5,7 mg; titanio biossido 2,3 mg.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035334022 (in base 10) 11Q9W6 (in base 32);

Classe: «A - nota 48», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLD) The Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,4 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 130,35 mg; magnesio stearato 2,25 mg; idrossipropil metilcellulosa 9,26 mg; titanio biossido 3,74 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035334034 (in base 10) 11Q9WL (in base 32);

Classe: «A - nota 48», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. stabilimento sito in Duiven (GLD) The Netherlands, Nieuwgraaf 93 (produzione completa e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ranitidina cloridato 334,8 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,7 mg; magnesio stearato 4,5 mg; idrossipropil metilcellulosa 14,246 mg; titanio biossido 5,754 mg.

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivanta, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger- Ellison.

La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05747

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina»

Estratto decreto n. 154 dell'8 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: RANITIDINA nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse; «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse; «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse; «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse; «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse; «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - c.a.p. 37100 - Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, A.I.C n. 034451106/G (in base 10) 10VCP2 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

classe: «A nota: 48», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 499;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 150 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,40 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 130,35 mg; magnesio stearato 2,25 mg; metilidrossipropilcellulosa 8,57 mg; titanio biossido (E 171) 4,43 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 034451118/G (in base 10) 10VCPG (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Classe: «A nota: 48», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 499.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,80 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,70 mg; magnesio stearato 4,50 mg; metilidrossipropilcellulosa 13,18 mg; titanio biossido (E 171) 6,82 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 034451120/G (in base 10) 10VCPJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Classe: «A nota: 48» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 499.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,80 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,70 mg; magnesio stearato 4,50 mg; metilidrossipropilcellulosa 13,18 mg; titanio biossido (E 171) 6,82 mg;

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse - A.I.C. n. 034451132/G (in base 10) 10VCPW (in base 32);

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a, nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 150 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,40 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 130,35 mg; magnesio stearato 2,25 mg; metilidrossipropilcellulosa 8,57 mg; titanio biossido (E 171) 4,43 mg.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse - A.I.C. n. 034451144/G (in base 10) 10VCQ8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 150 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,40 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 130,35 mg; magnesio stearato 2,25 mg; metilidrossipropilcellulosa 8,57 mg; titanio biossido (E 171) 4,43 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 034451157/G (in base 10) 10VCQP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,80 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,70 mg; magnesio stearato 4,50 mg; metilidrossipropilcellulosa 13,18 mg; titanio biossido (E 171) 6,82 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse - A.I.C. n. 034451169/G (in base 10) 10VCR1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: GlaxoSmithkline S.p.a. - nello stabilimento di San Polo di Torrile - Parma, strada Asolana n. 68 (tutte). GlaxoSmithkline S.p.a., nello stabilimento di Verona, via A. Fleming n. 2 (confezionamento secondario e controlli) e Lamp S. Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A (confezionamento terminale e controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,80 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,70 mg; magnesio stearato 4,50 mg; metilidrossipropilcellulosa 13,18 mg; titanio biossido (E 171) 6,82 mg.

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recididivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05745

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo + Codeina Fater»

Estratto decreto n. 155 dell'8 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO + CODEINA FATER, nelle forme e confezioni: «500 mg + 30 mg granulato effervescente» 10 bustine; «125 mg + 7,5 mg granulato effervescente» 10 bustine»; «2,5 g + 0,150 g sciroppo» flacone da 120 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fater S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pescara, via Italica, 101 - c.a.p. 65127 (Italia), codice fiscale n. 00058240680.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg + 30 mg granulato effervescente» 10 bustine - A.I.C. n. 034370015 (in base 10), 10SWGZ (in base 32);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Acraf S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg; codeina fosfato 30 mg;

eccipienti: maltitolo; mannitolo; sodio bicarbonato; acido citrico; aroma limone G; aspartame; polivinilpirrolidone G; sodio docusato;

confezione: «125 mg + 7,5 mg granulato effervescente» 10 bustine - A.I.C. n. 034370027 (in base 10), 10SWHC (in base 32);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Acraf S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: paracetamolo 125 mg; codeina fosfato 7,5 mg;

eccipienti: maltitolo; mannitolo; sodio bicarbonato; acido citrico; aroma limone; aspartame; polivinilpirrolidone; sodio docusato.

confezione: «2,5 g + 0,150 g sciroppo» flacone da 120 ml - A.I.C. n. 034370039 (in base 10), 10SWHR (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Acraf S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: 100 millilitri contengono:

principio attivo: paracetamolo 2,5 g; codeina fosfato 0,15 g;

eccipienti: saccarosio; polietilenglicole 6000; sodio citrato; acido citrico; metile P-idrossibenzoato; propile p-idrossibenzoato; aroma mandarino; aroma fragola; saccarina sodica; ammonio glicirrizinato; acqua depurata quanto busta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose acute e croniche anche accompagnate da iperpiressia (ad es. dolore odontostomatologico, osteo-articolare, postoperatorio e ginecologico).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nel *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05744

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reomucil»

Estratto decreto n. 120 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astrazeneca S.p.a., con sede in palazzo Volta - via F. Sforza - Basiglio (Milano), codice fiscale n. 00735390155.

Medicinale: REOMUCIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 024152011 - «50 mg/ml soluzione per uso orale» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 024152023 - «20 mg/ml soluzione per uso orale» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 024152035 - 30 bustine 300 mg;

A.I.C. n. 024152047 - 60 bustine 300 mg;

A.I.C. n. 024152050 - «375 mg capsule rigide» 20 capsule.

È ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l., con sede in via Manunzio, 7 - Milano, codice fiscale n. 11845960159.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05743

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tocalfa»

Estratto decreto n. 122 del 25 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Asta medica S.p.a., con sede in via G. Zanella, 3/5 - Milano, codice fiscale n. 00846530152.

Medicinale: TOCALFA.

Confezione: A.I.C. n. 005982020 - «50.000 UI + 50 mg capsule molli» 20 capsule molli.

È ora trasferita alla società: Marvecs Services S.r.l., con sede in via Paracelso, 26 - Agrate Brianza (Milano), codice fiscale n. 02919050969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere disposti al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05742

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'autorizzazione alla società «Centro padano scambio merci - Ce.Pi.M. S.p.a.», in Fontevivo, ad esercitare un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 3 aprile 2002 alla società «Centro padano scambio merci - Ce.Pi.M. S.p.a.», con sede in Fontevivo (Parma) - località Bianconese, piazza Europa, 1 è revocata l'autorizzazione ad ivi esercitare un magazzino generale.

02A04949

Revoca dell'autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Piacenza S.c.r.l., in Piacenza, ad esercitare in regime di magazzino generale la succursale sita in Carpaneto.

Con decreto ministeriale 3 aprile 2002 al Consorzio agrario provinciale di Piacenza S.c.r.l., con sede legale in Piacenza, viale Mazzini, 14 è revocata l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale la succursale sita in Carpaneto (Piacenza), in prossimità dell'incrocio tra via Rossi (già strada provinciale Piacenza-Castell'Arquato) e via Pallastrelli (già strada comunale per Viustino).

02A04950

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato relativo alla tabella delle addizionali comunali all'IRPEF contenuta nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - PF», approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2002.

Sulla base delle rettifiche segnalate dal Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nella tabella recante l'elenco dei codici catastali e delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF relative all'anno di imposta 2001, allegata alle istruzioni del modello «Unico 2002 - PF», approvato con provvedimento del l'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2002 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002, sono apportate le seguenti correzioni:

le aliquote di addizionale comunale all'IRPEF concernenti i Comuni di Acuto, Bari, Borgo Ticino, Cisternino e Podenzana devono intendersi applicabili nella misura indicata nello schema di seguito riportato:

Codice comunale	Comune	Prov.	Aliquota
A054	Acuto	FR	0,2
A662	Bari	BA	0,4
B043	Borgo Ticino	NO	0,5
C741	Cisternino	BR	0,5
G746	Podenzana	MS	0,4

02A05881

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Aggiornamento dell'albo dei segretari comunali e provinciali, con le fasce professionali di cui al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali.

In esecuzione delle deliberazioni n. 20 e n. 27, adottate dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, rispettivamente nella seduta del 10 gennaio 2002 e del 24 gennaio 2002, si comunica che è pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia (indirizzo web: www. agenziasegretari.it/albo170501/) l'albo dei segretari comunali e provinciali aggiornato alla data del 17 maggio 2001, con l'indicazione delle nuove fasce professionali di cui al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

02A05986

REGIONE PUGLIA

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente, area di proprietà dei sigg. Stefanachi Salvatore, Maria Caterina e Giuseppe - foglio n. 228/A, particella n. 1401, in comune di Lecce.

La giunta della regione Puglia con atto n. 297 del 19 marzo 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei sigg. Stefanachi Salvatore, Maria Caterina e Giuseppe, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 639 del 3 aprile 1998.

02A04943

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente, area di proprietà dei sigg. Mele Giulio e Maria Rosaria - foglio n. 211, particelle n. 1588 e n. 295, in comune di Lecce.

La giunta della regione Puglia con atto n. 298 del 19 marzo 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei sigg. Mele Giulio e Maria Rosaria, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 412 del 4 marzo 1998.

02A04944

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente, area di proprietà del sig. Napolitano Antonio - foglio n. 215, particelle n. 733, n. 209 e n. 180, in comune di Lecce.

La giunta della regione Puglia con atto n. 296 del 19 marzo 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Napolitano Antonio, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 182 del 9 gennaio 1998.

02A04945

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente, area di proprietà dei sigg. Rizzo Marcello e Castellano Silvana - foglio n. 197, particelle n. 258 e n. 259, in comune di Lecce.

La giunta della regione Puglia con atto n. 295 del 19 marzo 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei sigg. Rizzo Marcello e Castellano Silvana, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 244 del 28 dicembre 2000.

02A04946

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente, area di proprietà dei sigg. Maggiulli Antonio e Bruno Oriana - foglio n. 239, particella n. 1019, in comune di Lecce.

La giunta della regione Puglia con atto n. 294 del 19 marzo 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei sigg. Maggiulli Antonio e Bruno Oriana, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 60 del 9 novembre 1998.

02A04947

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa per la società cooperativa «Latteria sociale cooperativa di Sedrano soc. coop. a r.l.», in Sedrano-San Quirino.

Con deliberazione n. 1118 del 10 aprile 2002 la giunta regionale ha disposto la riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Latteria sociale cooperativa di Sedrano soc. coop. a r.l.», con sede in Sedrano - San Quirino, nominando commissario liquidatore il dott. Pavelletti, con studio in Pordenone, via Brusafiera n. 12.

02A05875

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Extra Coop soc. coop. a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2540 del codice civile.

Con deliberazione n. 1117 del 10 aprile 2002 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore della cooperativa «Extra Coop soc. coop. a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Udine, il rag. Felice Colonna con studio in Udine, via Morpurgo n. 34, in sostituzione del dott. Andrea Paoloni.

02A05876

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione 12 dicembre 2001 del comune di Bertinoro (prov. Forlì-Cesena) in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 76 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2002).

Nell'estratto della deliberazione citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 13, prima colonna, al trentaquattresimo rigo, dove è scritto: «alloggi non *beati*, alloggi *beati* senza contratto registrato ...», leggasi: «alloggi non *locati*, alloggi *locati* senza contratto registrato ...».

02A05880

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651112/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 5 1 5 *

€ 0,77